



CITTÀ DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DELLE AREE A VERDE
DEDICATE ALLO SGAMBAMENTO CANI

Approvato con deliberazione di G.C. N° 12 del 25/1/2021
Entrato in vigore il 7/2/2021

INDICE

Art.1: Oggetto della disciplina

Art.2: Definizioni

Art.3: Principi generali della disciplina applicativa

Art.4: Ambito di applicazione

Art.5: Oneri e obblighi del Comune

Art.6: Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art.7: Attività di vigilanza e sanzioni

Art.8: Entrata in vigore

Art.1 – Oggetto del regolamento

1. La presente disciplina detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle aree verdi riservate ai cani, al fine di salvaguardare la sicurezza e il benessere dei cani e dei loro accompagnatori.

Art.2 – Definizioni

1. **Area di sgambamento cani:** area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata mediante un cartello riportante la dicitura "AREA DI SGAMBAMENTO CANI" e le norme di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei proprietari o conduttori che garantiscano il rispetto delle norme contenute nella presente disciplina applicativa.

2. **Proprietario o conduttore:** persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, al quale fanno capo tutte le responsabilità civili e penali derivanti dal comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, all'interno e all'esterno delle aree verdi riservate ai cani.

Art.3 – Principi generali della disciplina applicativa

1. Le aree di sgambamento riservate ai cani sono istituite allo scopo di favorire il benessere e la socializzazione dei cani, permettendo loro di muoversi liberamente in spazi verdi a loro riservati senza interferenze con la restante utenza del verde pubblico.

Art.4 - Ambito di applicazione

1. Le norme della presente disciplina si applicano esclusivamente alle aree verdi riservate ai cani.

Art.5 – Oneri e obblighi del Comune

1. Le aree di sgambamento presenti sul territorio comunale sono prevalentemente dotate di idonea recinzione, uno o più cestini raccoglirifiuti, una fontana per abbeveramento, una o più panchine, una bacheca con le principali regole per la gestione dell'area stessa e in alcuni casi, percorsi di agility dog. Presso le aree il Comune provvederà alla pulizia, allo svuotamento dei cestini, allo sfalcio dell'erba, alla manutenzione ordinaria e quando se ne ravvisi la necessità, provvederà inoltre alla disinfezione.

Art.6 – Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza l'accesso alle aree verdi riservate ai cani è concesso esclusivamente ai proprietari o conduttori e ai loro cani, che devono avere con sé il guinzaglio, la museruola e l'attrezzatura idonea per la raccolta delle deiezioni.

2. I proprietari e i conduttori devono verificare che i cancelli siano chiusi correttamente sia in entrata che in uscita e condurre il cane al guinzaglio sia in entrata che in uscita. I cani possono essere sguinzagliati solo all'interno dell'area e a cancelli chiusi, dopo aver verificato la compatibilità con eventuali altri cani presenti.

3. I cani che accedono all'area devono essere identificati con microchip e registrati all'anagrafe regionale canina.

4. Cuccioli di età inferiore a tre mesi, femmine in calore, cani malati o convalescenti e aggressivi possono accedere all'area solo in assenza di altri cani.

5. I cani che accedono all'area devono essere in regola con le profilassi vaccinali contro le malattie infettive della specie (parvovirosi, cimurro, epatite, leptospirosi) e trattati contro i parassiti interni ed esterni.

6. E' vietato l'accesso all'area ai cani sottoposti a ordinanza "uso congiunto di museruola e guinzaglio al di fuori dell'ambito domestico" ai sensi del D.d.g. 14/10/2010 n.10401.

7. All'interno delle aree di sgambamento vi è l'obbligo di raccolta delle deiezioni.

8. Ogni conduttore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo massimo di 30 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, siano in attesa di accedere.

9. In ogni caso i proprietari e i conduttori sono responsabili del comportamento dei loro cani sia nei confronti delle persone che degli altri animali. E' compito di ogni proprietario o conduttore adoperarsi per favorire la socializzazione tra i cani, evitando con cura ogni comportamento che possa scatenare aggressività o competizione, tra cui distribuire alimenti o introdurre giochi violenti o che possano costituire fonte di eccitazione.

10. E' compito di ogni proprietario o conduttore adoperarsi affinché il proprio cane non scavi buche o danneggi gli arredi e le piante.

11. Si sconsiglia l'accesso alle aree verdi destinate ai cani ai minori non accompagnati da un adulto.

Art.7 – Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo delle aree verdi riservate ai cani compete a Polizia Locale e Guardie Ecologiche Volontarie. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria di ATS - Brianza svolge tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di propria competenza.

2. Per le violazioni delle norme di cui alla presente disciplina applicativa, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 41, 42 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e agli articoli 19, 28 e 31 del Regolamento Parchi e Giardini Pubblici.

Art.8 – Entrata in vigore

1. La presente disciplina applicativa entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.